



## LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto (ai sensi del comb. disp. degli artt. 23, co. 1 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e 6, co. 1, lett. a) del d.l. 1° aprile 2021, n. 44), in persona dei magistrati:

- Paolo Celentano - Presidente -
- Fulvio Dacomo - Consigliere -
- Ugo Candia - Consigliere - relatore -

ha deliberato di pronunciare il seguente

### DECRETO

sul reclamo iscritto al **n. 1981/2020 del ruolo generale della volontaria giurisdizione ad esso riuniti i procedimenti nn. 260 e 261/2021 del medesimo ruolo** avverso la "sentenza" n. 1867/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 22 settembre 2020, pendente

TRA

**TERESA PEDATA** (codice fiscale PDT TRS 85P56 F839 E), nata a Napoli il 16 settembre 1985 e residente in S. Antimo, alla Piazzetta III Millennio n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina da considerarsi, ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., rilasciate in calce al reclamo, dall'avv.to *Luciano Costanzo* (codice fiscale CST LCN 78D11 F839 R), del Foro di Santa Maria Capua Vetere e, quindi, per quanto ancora possa valere, domiciliato, ai sensi dell'art. 82, co. 2, R.D. 37/1934, presso la Cancelleria della Corte di Appello di Napoli per non aver eletto domicilio nel Comune di Napoli.

- RECLAMANTE NEL PROC. 1918/2020 R.G.V.G. -

ED

**AURELIO RUSSO** (codice fiscale RSS RLA 53M17 I293 K), nato a Sant'Antimo il 17 agosto 1953 ed ivi residente alla Via Caduti di Tutte le Guerre n. 1, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi, ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., rilasciate in calce



al reclamo, dall'avv.to *Luigi Migliaccio* (codice fiscale MGL LGU 76T03 F839 K), con studio in Napoli, alla Via Bracco n. 47.

- RECLAMANTE NEL PROC. 260/2021 R.G.V.G.

NONCHÈ

il **MINISTERO DELL'INTERNO** (codice fiscale 80014130928), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli* (codice fiscale 80030620639), con sede in Napoli alla Via A. Diaz n. 11.

- RECLAMANTE NEL PROC. 261/2021 R.G.V.G.

ED

**IVANA TARANTINO** (codice fiscale TRN VNI 89C52 A512 G), nata ad Aversa – CE- il 12 marzo 1989 e residente in Mondragone, alla Loc. Pineta Riviera Domiziana Km 21754, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina da considerarsi, ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., rilasciate in calce alla memoria difensiva, dall'avv.to *Giacomo Campanile* (codice fiscale CMP GCM 64S13 G309 M), del Foro di Napoli Nord e, quindi, per quanto ancora possa valere, domiciliato, ai sensi dell'art. 82, co. 2, R.D. 37/1934, presso la Cancelleria della Corte di Appello di Napoli per non aver eletto domicilio nel Comune di Napoli.

- RESISTENTE NEL PROC. 261/2021 R.G.V.G.

NONCHÈ

il **COMUNE DI SANT'ANTIMO** (codice fiscale 01554810638), in persona del Commissario Straordinario, con sede alla Via Roma n. 168.

ED

il **PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.**

\* \* \*

SENTITO il Consigliere relatore, sciogliendo la riserva formulata il 1° giugno 2021;

### OSSERVA

#### I. - Sul presente procedimento -

**I.a.** Con la «sentenza» reclamata il Tribunale di Napoli Nord accoglieva parzialmente la richiesta del *Ministero dell'Interno* e dichiarava l'incandidabilità di *Aurelio Russo* (già sindaco del *Comune di Sant'Antimo*) e di *Teresa Pedata* (già assessore del citato Comune) per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente al primo turno



elettorale successivo allo scioglimento del Comune di Sant'Antimo, rigettandolo, invece nei riguardi di *Ivana Tarantino* (già assessore del menzionato Comune).

**I.b.** Avverso tale «sentenza» *Teresa Pedata* proponeva reclamo, con ricorso depositato il 30 settembre 2020, notificato alle suindicate controparti il 2 ottobre 2020 (così introducendo il giudizio n. 1918/2020 del ruolo generale della volontaria giurisdizione), chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato, venisse rigettata la proposta di incandidabilità presentata dal *Ministero dell'Interno*.

**I.c.** In data 1° ottobre 2020 proponeva reclamo *Aurelio Russo* avverso la menzionata pronuncia (così introducendo il giudizio n. 3275/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi), chiedendo la riforma del menzionato provvedimento e, con essa, il rigetto della proposta di incandidabilità presentata nei suoi confronti dal *Ministero dell'Interno*.

Detto procedimento veniva nuovamente iscritto, su disposizione della Corte, in data 4 febbraio 2021 nel ruolo della volontaria giurisdizione con il n. 260/2021.

**I.d.** Anche il *Ministero dell'Interno* proponeva reclamo contro il citato provvedimento con ricorso depositato il 30 ottobre 2020 (così introducendo il giudizio n. 3708/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi), concludendo per la sua parziale riforma e chiedendo che la misura dell'incandidabilità venisse disposta anche nei confronti di *Ivana Tarantino* e, per tutti i soggetti coinvolti, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Sant'Antimo disposto con il d.P.R. del 18 marzo 2020.

Anche questo procedimento veniva nuovamente iscritto in data 4 febbraio 2021 nel ruolo della volontaria giurisdizione con il n. 261/2021.

**I.e.** Con ordinanze del 23/24 marzo 2021 veniva disposta la riunione dei procedimenti nn. 260 e 261/2021 del ruolo generale della volontaria giurisdizione al giudizio recante il n. 1918/2020 dello stesso ruolo.

**I.f.** In data 8 aprile 2021 il Procuratore Generale della Corte d'Appello ha rassegnato le proprie conclusioni nel senso dell'accoglimento del reclamo proposto dal *Ministero* e del rigetto di quelli avanzati da *Teresa Pedata* ed *Aurelio Russo*.

**I.g.** Il *Comune di Sant'Antimo* non si è costituito.



**I.h.** Il *Ministero dell'Interno* ha depositato nota integrativa, corredata da documentazione, in data 26 gennaio 2021, così come *Aurelio Russo* ha depositato note illustrative ed integrativa e documentazione il 13 gennaio ed 1° febbraio 2021.

Quindi, all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 221, co. 4, D.L. 34/2020, disposto con ordinanza del 27 aprile 2021, la Corte, con provvedimento del 1°/3 giugno 2021, ha riservato la decisione.

**II. - La decisione impugnata -**

Il Tribunale premetteva che:

- con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2020 il Consiglio Comunale di Sant'Antimo veniva sciolto e la gestione dell'ente locale veniva affidata ad una Commissione Straordinaria in ragione della sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata, tali da esporre il Comune a pressanti condizionamenti, con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità della stessa amministrazione;

- il procedimento di cui all'art. 143, co. 11, del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali - T.U.E.L.) veniva introdotto mediante trasmissione al Tribunale della proposta ministeriale di scioglimento (unitamente alla relazione prefettizia ed al decreto adottato dal Presidente della Repubblica), dando atto che il Ministero aveva chiesto di dichiarare l'incandidabilità di *Aurelio Russo*, *Teresa Pedata* e di *Ivana Tarantino*.

- il procedimento non violava il principio della domanda, né quello del contraddittorio, richiamando sul punto il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui «*La speciale modalità di introduzione del giudizio prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta, in definitiva, una deroga alle regole comuni; tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all'art. 125 c.p.c. (cfr. Cass. SSUU n. 1747/2015; Cass. n. 516/2017, Cass. n. 10780/2019)*» (così nel provvedimento impugnato).

- con l'art. 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il legislatore ha introdotto una rilevante misura preventiva nei confronti degli amministratori locali che con le loro condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale di cui trattasi.



- il Collegio è chiamato ad individuare se le condotte, accertate nella documentazione prodotta in atti, denuncino la detta interferenza della criminalità organizzata nell'amministrazione comunale, e se le stesse si siano poste quale causa efficiente dello scioglimento del Comune per aver reso sostanzialmente permeabile l'apparato comunale agli interessi delle consorterie criminali, consentendone l'infiltrazione, nei termini prima meglio precisati», imponendosi al riguardo «un'autonoma e distinta valutazione delle posizioni dei singoli soggetti interessati, che abbiano determinato una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass. SSUU n. 1747/2015; Cass. n. 8030/2020)».

Nello specifico, il primo Giudice poneva in rilievo che «gli accertamenti svolti dalla Commissione hanno svelato l'esistenza di un tessuto socio-economico-ambientale fortemente connotato dalla storica e radicata presenza della criminalità organizzata» ed in particolare come «alcuni esponenti della locale consorteria criminale abbiano, da tempo, assunto un ruolo determinante nella gestione della vita amministrativa dell'ente locale, influenzando le scelte di governo, al precipuo fine di assicurarsi il controllo assoluto di rilevanti settori dell'economia della zona», emergendo, nello specifico, che «l'azione di governo, sotto il profilo urbanistico, edilizio e produttivo, è risultata intrinsecamente rappresentativa di un'amministrazione locale timida, debole, oggettivamente gregaria e collusiva con il sistema mafioso di condizionamento dello sviluppo sociale ed economico del territorio».

Quindi, affermava:

**A. in ordine alla posizione di Aurelio Russo:**

- che questi, eletto sindaco del Comune di Sant'Antimo a seguito delle consultazioni amministrative del 2017, aveva ricoperto con continuità ruoli di primo piano nella gestione dell'ente comunale, essendo già stato nominato consigliere comunale nel 1983, nel 1988 e nel 1998, designato assessore alle finanze nel 1984, essendo stato componente dell'amministrazione quale consigliere di maggioranza nel 1991 (allorquando il Comune di Sant'Antimo venne sciolto per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso) ed avendo già ricoperto la carica di sindaco dapprima nel 2003, sia pure per un brevissimo periodo di tempo, e poi nel 2006, quando, anche in tale occasione, il civico consesso venne sottoposto ad attività di accesso per la verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di rigore ex art. 143 d.lgs. n. 267/00;



- che, con particolare riguardo al periodo in contestazione, successivo alle ultime elezioni, il Russo, nella sua qualità di sindaco e di esponente politico di rilievo dell'amministrazione comunale, aveva «esercitato le sue funzioni in modo da soddisfare ovvero in ogni caso da non ostacolare le richieste provenienti dalla locale organizzazione criminale, specie nel settore urbanistico e in quello dell'affidamento degli appalti pubblici, connotati da oggettiva parzialità, da ingerenze esterne di matrice criminale e da un'evidente alterazione del processo di formazione della volontà amministrativa».

Segnatamente, il Tribunale individuava nei seguenti tre episodi il significato di «fenomeni di devianza amministrativa, finalizzati a favorire l'ingerenza della malavita locale sulla gestione dell'ente e dunque gli interessi criminali»:

**1)** «il conferimento dell'incarico di capo dell'Ufficio Lavori Pubblici all'ing. Claudio Valentino (già dirigente, sotto la precedente amministrazione, dei settori nevralgici dell'Ufficio Tecnico - settore Urbanistica e dei Lavori Pubblici) il quale, come emerge dalla documentazione in atti, ha assunto gli incarichi in seno al Comune di Sant'Antimo grazie al sostegno del vertice del "clan Puca" e al contempo ha rappresentato il principale referente del medesimo clan per la realizzazione di accordi criminali sia nella concessione dei permessi a costruire che nell'affidamento degli appalti pubblici (cfr. più nel dettaglio ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli prodotta in atti dalla stessa parte resistente Russo Aurelio)...»;

**2)** «la sostituzione del comandante della locale Polizia Municipale Biagio Chiariello (impegnato, come emerge dalla relazione ispettiva, nell'attività di repressione di diversi fenomeni abusivi riguardanti soggetti vicini al locale clan e che ha altresì disposto la chiusura dell'impresa funebre "Petito s.r.l.s." in quanto riconducibile al "clan Ranucci-Petito") con tale Antonio Piricelli, già coinvolto nello scioglimento del consiglio comunale di Casavatore nel 2017, in quanto soggetto incline a tollerare ovvero a consentire l'ingerenza da parte di soggetti esterni all'ente collegati ad ambienti della criminalità organizzata nella vita amministrativa del comune» e poi, «rinviato a giudizio per abuso d'ufficio, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale e "corruzione elettorale/voto di scambio"», rimarcando sul punto «che, nonostante il Prefetto di Napoli avesse disposto, in data 9.3.2018, nei confronti del Piricelli, anche in ragione dei procedimenti penali nei quali risulta coinvolto, la "revoca della qualifica di P.S.", il Russo, con propri decreti del 10.5.2019 e 10.7.2019, gli "confermava la fiducia" e gli attribuiva l'incarico di "responsabile del V settore Comandante Locale", da ciò evincendosi la pervicace volontà del sindaco di mantenere i



*rapporti fiduciari con il Piricelli. In definitiva, anche in tal caso, il Russo ha nominato un soggetto incline a soddisfare le richieste delle locali organizzazioni criminali»;*

**3)** *«l'affidamento dell'incarico ai vertici dell'Ufficio Tecnico - settore Urbanistica ed Edilizia all'ing. Massimo Puca, il quale ha rilasciato, nel corso del suo mandato, permessi a costruire, in violazione di legge, in favore di soggetti collegati a contesti di criminalità organizzata: come nel caso, a mero titolo esemplificativo, dei permessi a costruire rilasciati a Vito Castiglione, zio del boss Pasquale Puca, capo dell'omonimo clan, e agli stretti congiunti (madre, sorella, fratello) di Claudio Lamino, considerato elemento apicale del clan Puca, attualmente collaboratore di giustizia. L'individuazione dell'ing. Puca si colloca allora nel più ampio quadro (come già detto) di nomine disposte dal Sindaco, in ruoli di rilievo ovvero di primo piano dell'apparato amministrativo dell'ente, di soggetti vicini agli ambienti malavitosi».*

Sotto altro profilo, il primo Giudice ha rappresentato che *«l'ingerenza della criminalità organizzata nella vita amministrativa dell'ente ha trovato un puntuale riscontro, come prima già detto, anche nell'ambito dell'assegnazione degli appalti per lavori e servizi pubblici»* ed in particolare nelle seguenti vicende:

**a.** *nell'assegnazione dei lavori di adeguamento antisismico della "Scuola Statale Giovanni XXIII", con procedura a firma dell'ing. Valentino, alla "Edil Med S.R.L.", società colpita da provvedimento interdittivo antimafia ed il cui amministratore unico, Raffaele Di Lorenzo, è risultato «soggetto controindicato ai fini antimafia (tanto è vero che la commissione straordinaria, una volta insediatasi, ha provveduto in data 12.6.2020 a revocare l'aggiudicazione dell'appalto)» (così nel provvedimento impugnato);*

**b.** *nella mera rimodulazione (con particolare riguardo ai parcheggi, da realizzarsi in superficie e non già interrati, come originariamente previsto), non incidente sull'oggetto e sul valore dell'appalto e soprattutto sulla sua assegnazione alle ditte riferibili ai clan camorristici del progetto per la riqualificazione urbana ed ambientale delle aree libere comunali (denominato con l'acronimo "Jessica"), il cui appalto era già stato assegnato nel corso della precedente consiliatura (all'esito di una procedura pubblica esperita da una commissione guidata dall'ing. Valentino) ad un'associazione temporanea di imprese controllata da Francesco Di Lorenzo e Raffaele Di Lorenzo sulla base di un accordo corruttivo intercorso tra i predetti soggetti ed Amodio Ferriero, ex reggente del "clan Puca", che prevedeva anche la corresponsione di somme di denaro in favore del Valentino; e ciò, pur avendo il Russo dichiarato nel corso della campagna elettorale la sua contrarietà al predetto*



progetto, così finendo con l'esprimere *«una dissociazione meramente nominale ovvero dichiarata, ma non effettivamente posta in essere, che ha costituito la perpetuazione della situazione di disfunzione e di illegalità preesistente»* (così nel provvedimento impugnato);

**c.** nell'assegnazione dei lavori di manutenzione delle strade comunali alla società "Artedile S.R.L.", di proprietà dei fratelli *Carminè* e *Vincenzo Petito*, *«soggetti controindicati ai fini antimafia, grazie ad un accordo tra i Petito e Ferriero Amodio, ex reggente del "clan Puca" (cfr. la più volte richiamata ordinanza del GIP)»* (così nel provvedimento impugnato);

**d.** nell'affidamento del servizio delle onoranze funebri, da tempo monopolizzato dai due contrapposti clan "Verde" e "Puca-Ranucci" ..., in un primo momento, all'impresa funebre "Petito S.R.L.S.", società priva dei titoli abilitativi e della certificazione antimafia e i cui soci risultano essere affiliati di spicco dell'organizzazione camorristica denominata clan "Ranucci-Petito" ovvero stretti parenti degli stessi, e poi, in un secondo momento (a seguito della chiusura dell'attività disposta, nei confronti della predetta ditta, dal precedente comandante della Polizia Locale *Biagio Chiariello*) alla ditta "Teresa Di Domenico", che è risultata strettamente collegata alla precedente ditta "Petito" (tanto è vero che ha svolto la sua attività lavorativa nel medesimo locale della ditta "Petito" e che la titolare *Teresa Di Domenico* è la madre di *Antimo Petito*, socio della "Petito S.R.L.S.") e pur sempre dunque riconducibile al clan "Ranucci-Petito" e priva della certificazione antimafia, così come sfornita di tale attestazione è risultata la ditta "Petito Ernestina", alla quale successivamente è stato affidato il servizio, in quanto sempre riconducibile al locale clan (la titolare è sorella di *Antimo* e *Costantino Petito*, esponenti di spicco del clan "Petito"), per la quale non è stata avanzata alcuna richiesta della certificazione antimafia.

**d.** nell'aver autorizzato la ditta *Raffaele Verde* all'esercizio dell'attività funebre in violazione di legge, non essendo stata richiesta da parte del Comune alcuna certificazione antimafia, con ciò permettendo *«ai due clan operanti sul territorio ("Puca-Ranucci-Petito" e "Verde") di continuare a monopolizzare il servizio delle onoranze funebri»*, sino a quando *«in data 30.6.2020 la commissione straordinaria ha provveduto a revocare le autorizzazioni amministrative a tutte le imprese funebri citate, in quanto colpite da provvedimento interdittivo antimafia»*;

**e.** nell'aver affidato *«il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ..., con procedura amministrativa viziata da profili di illegittimità perché effettuata, pur non sussistendo i presupposti previsti dal Codice degli Appalti, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando e con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, al "Consorzio Gema",*





*amministrato da Vincenzo Calce, Gabriele Calce e Alfonso Zito, destinatari di provvedimenti cautelari per associazione a delinquere e soggetti legati alla locale criminalità»;*

**f.** nell'aver affidato *«il servizio di illuminazione votiva nel locale cimitero ..., con procedura amministrativa viziata da profili di illegittimità, anche con riferimento alla successiva proroga a firma dell'ing. Valentino, perché effettuata con affidamento diretto, pur non sussistendo i presupposti previsti dal Codice degli Appalti, alla società "Lumir", collegata a società i cui soci amministratori sono vicini a soggetti controindicati ai fini antimafia».*

**B. in ordine alla posizione di Teresa Pedata:**

il Tribunale riteneva che *«la responsabilità per le vicende da ultimo descritte, e cioè quelle relative alle onoranze funebri, all'igiene urbana e al cimitero, deve certamente ascriversi anche alla resistente ... **Pedata Teresa** che ha ricoperto l'incarico di assessore con deleghe all'"Igiene Pubblica" e al "Cimitero" dal luglio 2017 al marzo 2019, per non aver adeguatamente vigilato e per non aver adottato, proprio nelle materie di sua competenza, tutte le misure idonee a contrastare il dilagare delle infiltrazioni camorristiche, finendo dunque per favorire gli interessi dei clan».*

**C. in ordine alla posizione di Ivana Tarantino:**

il Tribunale rigettava la domanda *«in considerazione del brevissimo lasso temporale durante il quale ha ricoperto la carica di assessore (aprile - luglio 2019) che non permette l'individuazione di condotte che possano ricollegarsi, in un rapporto di causa ad effetto, con lo scioglimento del Comune».*

Sulla scorta di tali rilievi, il primo Giudice applicava, quindi, ai soli danni di *Aurelio Russo* e di *Teresa Pedata* la misura dell'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Comune di Sant'Antimo, ritenendo la sussistenza di condotte che avevano causalmente determinato lo scioglimento del Comune, giacchè:

- *«le condotte commissive e/o omissive poste in essere dagli amministratori locali dell'ente hanno in definitiva assicurato, nei termini prima meglio esposti, un pieno controllo da parte dell'organizzazione criminale dei più rilevanti settori dell'economia locale»;*

- *«la pervasività della camorra nel tessuto comunale e l'adozione di scelte politiche e amministrative condizionate e ispirate dalla locale cosca, sono state infatti "garantite" dalle*



*condotte poste in essere dagli amministratori locali dei quali si è analizzata la posizione, concretizzandosi pertanto a loro carico elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso che hanno, di fatto, alterato il buon andamento e l'imparzialità della conduzione della res publica, provocandone un sostanziale sviamento».*

**3. - I reclami -**

**3.1. - Il reclamo proposto da Aurelio Russo -**

Con il reclamo in esame, il ricorrente ha, in primo luogo, segnalato la contraddittorietà della proposta del *Ministero dell'Interno* e della decisione del Tribunale con gli esiti dell'indagine penale effettuata dalla Procura della Repubblica di Napoli, coadiuvata dalla DDA e dai ROS, nonché dell'ordinanza cautelare n.135/2020 del 26 marzo 2020 disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, che avrebbero *«messo in luce in maniera oggettiva le enormi difficoltà incontrate dalla Giunta Russo nel porre in essere l'azione amministrativa nel rispetto dei programmi elettorali proposti e si è atteggiata ad amministrazione di "rottura" rispetto alle precedenti»* (così a pagina n. 3 della nota depositata il 1° febbraio 2021), ponendo in evidenza che *«i Magistrati della procura della Repubblica ... hanno affermato che l'ex Sindaco è stato l'unico baluardo di legalità e che i politici corrotti di concerto con la criminalità organizzata hanno attuato persistenti strategie al fine di far cadere l'amministrazione Russo e continuare i propri affari illeciti»* (così a pagina n. 4 della predetta nota).

In particolare, la difesa del reclamante Russo ha rappresentato che nel *«giugno 2017... dopo 20 anni di governo di centro-destra viene eletto il dott. Russo (esponente di centro-sinistra, già Sindaco di Sant'Antimo ma per pochissimo tempo) con la maggioranza dei consiglieri 14 su 25»*, alcuni dei quali, nel corso del 2018, *«passano tra le fila dell'opposizione»* sino a quando *«nel luglio 2019 termina l'esperienza politica della Giunta in quanto formalmente sfiduciata da 13 consiglieri»* e poi *«nel giugno del 2020 l'operazione "Antemio" porta all'arresto, tra l'altro, la quasi totalità sia dei consiglieri firmatari delle dimissioni ultra dimidium accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, compravendita di voti sia di alcuni carabinieri di stanza presso la Caserma di Sant'Antimo»* (v. pagina n.7 del reclamo).

Tutto ciò, per lamentare che *«la Commissione di Accesso ha basato la propria legittimazione sulla scorta di molteplici denunce ed esposti anonimi partiti proprio dal luglio*



2017 in cui venivano evidenziate circostanze di mal funzionamento della macchina amministrativa a causa di legami tra i consiglieri di maggioranza e la locale criminalità organizzata», laddove «le indagini penali hanno messo in luce che gli esposti anonimi sono stati frutto di un "preciso disegno criminoso" messo in piedi da un parte dei consigliere di opposizione (coinvolti nell'indagine) con l'ausilio di carabinieri svolgenti funzioni presso la Tenenza di Sant'Antimo (NA, con il solo fine di delegittimare il lavoro della Giunta guidata dal dott. Russo ed arrivare nel più breve tempo possibile a nuove elezioni amministrative», segnalando che «nel febbraio 2020 ... la Procura di Napoli ha notificato avvisi di garanzia alla metà dei carabinieri svolgenti funzioni presso la Caserma di Sant'Antimo (NA) accusati a vario titolo di corruzione e violazione di segreto di indagine» (v. pagine nn. 7 e 8 del reclamo).

La difesa del reclamante ha, quindi, rivendicato che «all'interno del desolante quadro sociale descritto il dott. Russo ha cercato di svolgere nella maniera più corretta possibile l'azione amministrativa attraverso scelte politico- amministrative diametralmente opposte rispetto a quelle varate dalla precedente Giunta» (così a pagina n. 8 del reclamo).

Ciò premesso, l'istante ha, nello specifico, contestato gli addebiti mossigli, assumendo quanto segue.

**3.1.a. - Sulla mancata rimozione e quindi sulla permanenza dell'ing. Claudio Valentino nell'incarico di capo dell'Ufficio Lavori Pubblici -**

Il reclamante sostiene di aver operato con estrema linearità e correttezza, nel rispetto dei principi di legalità, prevenzione e precauzione, precisando di aver «sempre espresso perplessità sulla professionalità dell'ing. Valentino già a partire dalla compagna elettorale 2017», tant'è che «terminate le elezioni Amministrative, nel giugno 2017 il dott. Russo, il giorno successivo al proprio insediamento rimuoveva l'ing. Valentino dalla Responsabilità dell'Ufficio Urbanistica lasciandolo operare esclusivamente nel settore dei Lavori Pubblici... tenuto conto anche della carenza di personale, dell'assenza di figure qualificate e dunque della concreta possibilità di una paralisi a tempo indeterminato di un ufficio di primaria importanza», per cui «la scelta di mantenere la responsabilità dell'ufficio dei LL.PP. sull'Ing. Valentino, si rendeva necessario giacchè unico dirigente comunale in possesso dei necessari requisiti previsti ex lege» (così alle pagine nn. 9 e 10 del reclamo).

Tutto ciò, aggiungendo che il «Sindaco non può "licenziare" un dirigente soltanto su mere supposizioni», che «il Sindaco dal punto di vista amministrativo non ha i poteri della



*Commissione Straordinaria, ma solo poteri di indirizzo politico» e che «la Commissione straordinaria ha reso provvedimenti disciplinari nei confronti del Valentino soltanto nel giugno del 2020 ovvero soltanto a seguito del suo arresto» (così a pagina n. 5 della nota depositata il 1° febbraio 2021), siccome indagato in relazione al delitto di concorso esterno ad associazione di stampo camorristico ed in relazione undici reati aggravati dall'art. 416-bis, co, 1, c.p., facendo «parte di un sistema che comprendeva politici corrotti (consiglieri di minoranza) e la malavita locale e non l'ex Sindaco Russo» (cfr. la predetta pagina n. 5 della citata nota).*

**3.1.b.** - Sulla presunta sostituzione del Comandante dei Vigili Urbani Biagio Chiariello con il Colonnello Antonio Piricelli -

A tal proposito, la difesa del Russo ha ribadito che il Comandante Chiariello non venne sostituito e/o allontanato dal Comune di Sant'Antimo (NA), ma, come ritenuto provato nella prima fase del giudizio, «costui in via del tutto autonoma aveva deciso di partecipare con domanda sottoscritta in data 29.01.18, senza peraltro richiedere il prescritto nulla-osta comunale preventivo, alla procedura di mobilità volontaria ex art.30 del D.Lgs n.165/2001 indetta dal vicino Comune di Frattamaggiore in data 29.12.2017, finalizzata ad una possibile progressione di carriera così da come lui più volte prospettata sin dall'inizio dell'insediamento del nuovo Governo cittadino», sicchè «terminata la selezione con Delibera di G.C n.109 del 05.10.18 il Comune di Sant'Antimo preso atto della richiesta avanzata dall'Amministrazione Frattese oltre che della rinnovata volontà del Comandante Chiariello di trasferirsi si trovava costretto a concedere il definitivo Nulla-Osta» (così a pagina n. 12 del reclamo).

Con riferimento alla nomina del Colonnello Piricelli, invece, il reclamante ha rappresentato che, individuato in questi il soggetto da nominare quale Comandante in sostituzione del Chiariello, vennero chieste informazioni al Comune di Casavatore, il quale trasmise documentazione «all'interno della quale non è mai stato fatto riferimento alle indagini penali a cui era sottoposto il Piricelli fino a quel momento» (v. pagina n. 13 del reclamo).

**3.1.c.** - Sull'affidamento dell'incarico ai vertici dell'Ufficio Tecnico all'ing. Massimo Puca  
-

Al riguardo, il Russo ha premesso che «l'indagine Penale ha chiarito **in maniera inequivocabile** che proprio a seguito della rimozione dell'Ing. Valentino da responsabile



dell'Ufficio Urbanistica, la criminalità organizzata, colpita in uno dei punti nevralgici dei propri affari illeciti, ha iniziato letteralmente a fare terra bruciata nei confronti di tutti i potenziali sostituti del Dirigente in quanto come facilmente intuibile nessun'altro sarebbe stato in grado di governare l'Ufficio ad esclusivo appannaggio della criminalità organizzata»(cfr. pagina n. 13 del reclamo), evidenziando sul punto che i tentativi di nominare, dopo l'allontanamento dell'ing. *Valentino*, il nuovo responsabile dell'Ufficio Tecnico non sortirono effetti, avendo i soggetti individuati (nella specie: il dr. *Carola*, il geom. *Maisto*, e l'arch. *Frippa*) non accettato l'incarico (il *Carola*) dopo aver subito intimidazioni e minacce, avendolo (il *Maisto*) ricoperto per pochi mesi, subendo intimidazioni, minacce ed attentati o lasciando (l'arch. *Frippa*) vacante l'Ufficio Urbanistica per aver chiesto il trasferimento ad altro Comune per la mobilità da chiamata ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L.

Per tale via - ha proseguito la difesa del reclamante - alla nomina del *Puca* si addivenne dopo aver indetto l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico ai sensi del menzionato art. 110 e dopo che si era rivelata impossibile la nomina degli altri due soggetti (l'ing. *Terri* e l'arch. *Anna Cavaliere*) presenti in graduatoria con eguale punteggio (25) del *Puca*, per avervi il primo (l'ing. *Terri*) rinunciato e la seconda (l'arch. *Cavaliere*) per non aver ricevuto il nulla osta dall'istituto scolastico presso cui prestava servizio, con ciò volendo significare che «la nomina del geom. *Puca* scaturisce semplicemente dall'applicazione dei principi già enunciati oltre che dagli strumenti amministrativi in possesso del Sindaco e della Giunta e non invece da "procedimenti di dubbia legittimità e sorretti da una motivazione fuorviante" come invece definiti dalla Commissione di Accesso» (v. pagina n. 16 del reclamo).

### **3.1.d. - Sull'adeguamento sismico della scuola Don Milani -**

In relazione a tale contestazione, il *Russo* ha spiegato di aver sottratto la competenza della gestione della gara del predetto appalto all'organismo locale, *Centro Unico di Committenza* (in cui era presente il citato ing. *Valentino*), per riaffidarlo ad un diverso ente (*Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali*), costituita da soggetti pubblici, lamentando che, nonostante tale iniziativa, l'aggiudicatario dell'appalto risultò essere egualmente un'impresa vicina alla delinquenza locale.

### **3.1.e. - Sull'appalto "Jessica" -**

A tal proposito, l'istante ha premesso che la «gara risultava essere stata assegnata dall'ing. *Valentino* tramite la formale sottoscrizione del contratto di appalto il 22.06.17 e



*cioè qualche giorno antecedente il turno di ballottaggio e dunque prima che dalle urne potesse uscire il nominativo del nuovo Sindaco!!» e che «al momento della sottoscrizione del contratto e fino al giugno 2020 la ditta aggiudicatrice in subappalto Edil Med non è stata colpita da alcun provvedimento interdittivo» (v. pagina n. 18 del reclamo), per poi assumere che, «appena insediatosi il 28.06.17, aveva disposto la immediata sospensione dei lavori al fine di valutare con precisione tutti gli aspetti contrattuali» e, dopo numerosi incontri con l'avvocato del Comune, i responsabili della ragioneria e l'ing. Valentino, «prendevo atto che la eventuale rescissione dal contratto di appalto sarebbe stata controproducente per le casse comunali più di quanto invece apportare significative modifiche al progetto iniziale, per cui si conveniva di procedere con le modifiche e non annullare il contratto di appalto» (cfr. pagina n. 18 del reclamo), così provvedendo all'aggiudicazione della gara con la previsione di una variante.*

**3.1.f. – Sui Lavori di manutenzione assegnati alla società Artedile –**

Al riguardo, il Russo ha posto in evidenza che il relativo contratto venne sottoscritto il 23 maggio 2017, prima della sua elezione e che nell'anno 2018 venne sottoscritto un atto aggiuntivo dall'ing. Valentino e rogato dalla dr.ssa Teresa Petito, non comprendendo, per tale via, «quale mancanza possa imputarsi all'ex primo cittadino, dato che la vicenda è stata gestita in maniera esclusiva da parte dei funzionari comunali che ne avevano i pieni poteri» (v. pagina n. 20 del reclamo).

**3.1.g. – Sulla raccolta rifiuti –**

Il reclamante ha negato che il Comune nella procedura di sostituzione dell'impresa (nello specifico del Consorzio Cite con il Consorzio Gema) che svolgeva la raccolta dei rifiuti urbani abbia agito in maniera non corretta al fine di favorire uno specifico consorzio perché legato alla criminalità organizzata, richiamando sul punto la circostanza che l'amministrazione comunale decise di recedere il contratto per grave inadempimento della precedente aggiudicataria del servizio (Consorzio Cite), poiché per ben sei volte detta amministrazione si era dovuta sostituire al consorzio per il pagamento degli stipendi dei dipendenti, attivando, pertanto, in forza della previsione di cui all'art. 63 comma del codice degli appalti, la procedura d'urgenza per l'affidamento senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. art. 63, co. 2, lettera C, del d. Lgs n.50/2016 per il periodo di sei mesi (dopo il quale è stato pubblicato apposito bando al quale hanno partecipato 13 ditte), in termini riconosciuti legittimi dal Tar Campania-Napoli, il quale, con sentenza n. 3902/2019 del 15



luglio 2019, ha respinto il ricorso del Consorzio *Cite*, ritenendo l'operato dell'Amministrazione comunale privo di difetti e vizi.

**3.1.h.** – Sul servizio relativo alle onoranze funebri –

Al riguardo, la difesa del *Russo* ha posto in rilievo che **«né per previsioni di legge né per previsioni statutarie, i Sindaci e/o i consiglieri comunali sono obbligati a verificare se, nello svolgimento delle procedure di affidamento, i dirigenti effettuino le richieste per l'informazione antimafia e se mai queste richieste non vengano effettuate da chi preposto»**, reputando, pertanto, **«singolare e addirittura incomprensibile la ragione per la quale si decida di sciogliere un comune per inadempimenti amministrativi da parte dei funzionari rispetto ai quali né il Sindaco né i consiglieri comunali ordinariamente hanno il potere di accertamento e del controllo»** (v. pagina n. 21 del reclamo).

**3.1.h.** – Sul servizio di illuminazione pubblica e sulle lampade votive –

In relazione a tali contestazioni, il reclamante ha rappresentato che **«l'allora geom. Pedata dal punto di vista amministrativo aveva espresso il parere positivo mentre era stato il responsabile del settore economico, dott. Gianluca Russo, a porre il veto ed esprime parere negativo contabile»**, riportandosi in ordine al successivo operato dell'ing. *Valentino* **«a quanto emerso dalle indagini penali e dunque alla oggettiva difficoltà di parte dell'amministrazione comunale di rapportarsi in maniera corretta e lecita con il funzionario»**, sottolineando sul punto che **«ritenere il primo cittadino responsabile di tutte le incongruenze della macchina amministrativa locale per il sol fatto che alcuni dirigenti, corrotti ed inclini a favorire clan camorristici locali nell'ambito di un sistema consolidato da anni e dunque punire in maniera severa attraverso l'applicazione della misura della incandidabilità chi ha cercato di arginare il dilagare della corruzione oltre che del malaffare significa senza mezzi termini continuare a favorire chi fino da ora ha agito proprio nell'interesse della società malata»** (cfr. pagina n. 22 del reclamo).

Quanto alle lampade votive, l'istante ha evidenziato che con delibera della Giunta Comunale n. 82 dell'11 ottobre 2017 venne decretata la riduzione delle tariffe e ciò in termini contrari agli interessi delle consorterie criminali.

**3.2.** Il reclamo proposto da Teresa Pedata –



La reclamante, dopo aver premesso di aver rivestito la carica di assessore del Comune di S. Antimo, con deleghe all'Igiene Urbana ed al Cimitero, dall'11 luglio 2017 sino al 5 marzo 2019 (data in cui tali incarichi le venivano revocati), ha lamentato che *«in nessuno dei documenti trasmessi dal Ministero e tantomeno nella allegata relazione prefettizia è stato mai indicato il nominativo della sig.ra Pedata né tantomeno vi sono dei riferimenti che anche lontanamente possano ricondurre al ruolo dalla medesima ricoperto»*, così duolendosi della mancata *«indicazione delle condotte poste in essere dall'ex assessore che avrebbero condotto allo scioglimento del Comune, e che avrebbero giustificato una pronuncia di incandidabilità»* (cfr. pagina n. 6 del reclamo).

Nel merito, poi, ha lamentato che i fatti posti dal Tribunale a base della pronuncia d'incandidabilità si riferiscono *«in ogni caso ad eventi verificatesi in periodi nei quali la medesima non ricopriva più il ruolo di assessore e comunque del tutto estranei alle funzioni ricoperte»* (v. pagine nn. 7 ed 8 del reclamo), aggiungendo di non aver posto in essere alcun comportamento omissivo e/o commissivo che potesse favorire l'infiltrazione della malavita all'interno dell'amministrazione, anche sotto il profilo di una sua *"culpa in vigilando"*, giacchè:

- *«Con riferimento al servizio di raccolta la reclamante ha svolto il ruolo di assessore con delega all'Igiene Urbana sino al 5 marzo 2019, ciò mentre il bando relativo al suddetto servizio è stato indetto con determina n 10 dell' 8.3.2019 ed il servizio affidato con ordinanza sindacale del 19.4.2019»* (cfr. pagina n. 10 del reclamo);

- *«Quanto ... al servizio di illuminazione votiva, l'appalto in contestazione si riferisce alla proroga del servizio disposta dal Comune in favore della società Lumir nel novembre 2019 ... quando l'incarico dell'assessore era stato revocato (5.3.2019) sicché anche in tal caso alcun tipo di attività omissiva può essere contestate alla reclamante»* (cfr. pagina n. 10 del reclamo);

- *«Quanto, infine, al cosiddetto "servizio di onoranze funebri", appare il caso di precisare che, diversamente da quanto riferito in sentenza, non si tratta di un servizio pubblico affidato mediante una procedura di gara, ma dell'esercizio di un'attività di carattere commerciale svolta da soggetti privati in virtù di apposita licenza rilasciata dall'Ente»*, non comprendendo, quindi, *«quale attività di vigilanza avrebbe dovuto esercitare in tale settore la sig.ra Pedata tenuto conto che ... l'esercizio di tale attività, come detto, presuppone il rilascio di un'autorizzazione da parte del Dirigente del SUAP»*, tanto che dalla nota prot. n. 19353 e segg. del 30 luglio 2020 (depositata in atti dall'Avvocatura) *«emerge che la revoca*





della licenza per l'esercizio di impresa funebre alle ditte *Petito e Verde* è stata disposta per l'appunto dal Responsabile del VII Settore – Servizio Attività Economiche», per cui una «eventuale responsabilità di carattere omissivo potrebbe, quindi, al più essere individuata, proprio per tale motivo, in capo all'Assessore al Commercio ed Attività Produttive, ma di certo non all'assessore con delega al "Cimitero" come invece del tutto erroneamente ritenuto in sentenza» (così a pagina n. 11 del reclamo).

Conclusivamente e più in generale, la difesa della *Pedata* ha negato di poter rispondere dei vizi concernenti le procedure di gara sopra evidenziate (che attenevano alla verifica dei requisiti di partecipazione, alla sussistenza dei presupposti per ricorrere a procedure di gara ristrette o negoziate o aperte, al possesso dei titoli abilitativi rilasciati dagli Uffici competenti), tenuto conto della netta separazione tra il potere politico e quello dei dirigenti, i quali, a norma degli art. 107 (e non 105 come per mero errore materiale indicato nel reclamo) e segg. del T.U.E.L., sono pienamente autonomi ed indipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni, e rispetto ai quali la reclamante «non solo non aveva alcun tipo di specifica competenza, ma in ogni caso non aveva nemmeno il potere di ingerenza trattandosi di atti e procedimenti di esclusiva competenza dei Dirigenti» (v. pagina n. 13 del reclamo).

### **3.3. Il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno –**

Sia con il reclamo principale proposto in data 30 ottobre 2020 (proc. n. 3708/2020 r.g.aa.cc.), che in sede di reclamo incidentale depositato in data 19 novembre 2020 nell'ambito del procedimento n. 1819/2020 r.g.v.g., il *Ministero* ha rimproverato al primo Giudice di aver erroneamente applicato la precedente versione dell'art. 143, co. 11, d.lgs. 267/2000, che prevedeva che gli ex amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'ente «non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo» (sottolineatura aggiunta), laddove, nella specie, la nuova previsione di detta norma, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 28, co. 1-bis, D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018 e *ratione temporis applicabile* (essendo stato il Consiglio del Comune di Sant'Antimo sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2020), ha previsto la suddetta incandidabilità in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso.



Ha chiesto, dunque, di riformare sul punto la pronuncia nel senso di dichiarare l'incandidabilità alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni successivi allo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Sant'Antimo disposto con il citato decreto.

Sotto altro profilo, il *Ministero* ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui non ha adottato la richiesta misura anche nei confronti di *Ivana Tarantino*, poiché *«il lasso di tempo in cui la Tarantino ha ricoperto la carica di assessore (circa 4 mesi) non risulta affatto trascurabile, a meno che non si voglia considerare l'assunzione dell'incarico come meramente fittizio»* ed in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che nel contesto di degrado amministrativo che connotava la gestione dell'ente, anche *«per l'assessore subentrato alla PEDATA tali condotte si configurano in termini omissivi nel senso di tollerare la situazione di degrado e di omessa vigilanza di cui lo stesso Tribunale da atto ... nel capo relativo a Pedata Teresa»*.

Tutto ciò, per concludere nel senso che *«le assenze di autorizzazioni e la tolleranza verso i clan che di fatto hanno spadroneggiato nella gestione del servizio, costituiva nell'ambito della compagine amministrativa del Comune di Sant'Antimo fatto notorio o comunque circostanze conoscibili con l'ordinaria diligenza da parte di chi è chiamato a ricoprire un munus publicum ed è posto al vertice del settore amministrativo di riferimento. Sicché la durata dell'incarico protrattosi per circa mesi quattro, non ha costituito effettivo e serio impedimento all'adozione delle misure di contrasto alla congenita situazione di illegalità, come dimostrato dall'attività svolta dalla Commissione straordinaria insediatasi a seguito dello scioglimento e che ebbe prontamente a richiedere alla Prefettura il rilascio della certificazione antimafia nei confronti delle imprese che svolgevano il servizio di onoranze funebri»*.

Infine, il Ministero ha aggiunto che *«Analogo ragionamento il Tribunale avrebbe dovuto seguire in relazione al servizio di raccolta rifiuti e di illuminazione votiva cimiteriale, entrambi connotati da profili di grave illegittimità e per cui l'inerzia dell'assessore di turno, che invece come il suo predecessore non ebbe ad adottare alcuna PUR doverosa iniziativa per contrastare endemiche situazioni di illegalità, delinea piuttosto un indubbio contributo causale alla compromissione dell'attività amministrativa e quindi all'adozione delle conseguente misura di rigore»* (così alle pagine nn. 5, 6, 7, 8 del reclamo principale, in termini ribaditi in quello incidentale).



**4.** - Preliminarmente: sulla modalità di introduzione del procedimento ex art. 143 d.lgs. 267/2000 e sui principi applicabili -

**4.a.** Va subito precisato e ribadito, con riferimento ai motivi di impugnazione avanzati, in particolar modo, da *Teresa Pedata*, quanto già evidenziato dal Tribunale nella pronuncia reclamata e cioè che la speciale modalità di introduzione del giudizio prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole comuni e non è, pertanto, tenuta a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all'art. 125 c.p.c., non risultando, quindi, detto atto nullo qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicitare specificamente le condotte che agli amministratori sono attribuite come rivelatrici della permeabilità dell'amministrazione locale alle influenze inquinanti delle consorterie criminali (cfr. Cass. 17080/2019 ai cui più ampi contenuti si rinvia).

**4.b.** Giova altresì subito precisare i principi sui quali la Corte svilupperà le proprie valutazioni, desunti dal ribadito orientamento del Giudice di legittimità, subito chiarendo che nella fattispecie in rassegna il Presidente della Repubblica, con il decreto del 18 marzo 2020, non scioglieva il consiglio comunale di Sant'Antimo (risultando lo stesso già sciolto, ai sensi dell'art. 141, co. 1 lett. b, d.lgs. 267/2000 ed in virtù del decreto presidenziale dell'8 agosto 2020 per le dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri assegnati all'ente), ma, preso atto delle forme di ingerenze della criminalità organizzata che avevano condizionato l'amministrazione comunale, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità della relativa attività, provvedeva ad affidare la gestione del Comune ad una Commissione Straordinaria, composta da tre componenti.

I principi che seguono ricevono, tuttavia, applicazione anche nell'ipotesi che occupa, che non si differenzia, *quoad effectum*, allo scioglimento diretto del consiglio ed al suo commissariamento.

Ciò posto, va rammentato che risulta pacifico che per l'applicabilità della misura in questione non è necessario che l'interessato abbia commesso reati, né che vi siano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, «*essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio (Sez. U, Sentenza n. 1747 del 2015; Sez. 1 -, Sentenza n. 19407 del 2017)*» (così Cass. 3024/2019), e che tale condotta abbia dato causa allo scioglimento dell'ente (cfr. Cass. 15038/2018), occorrendo, quindi,



che vi sia un rapporto di soggezione degli amministratori all'organizzazione criminale (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato n. 1920/2019).

Oggetto del presente giudizio non è, dunque, la verifica dell'infiltrazione della criminalità organizzata nell'ente pubblico, ma se gli amministratori-reclamanti abbiano posto in essere condotte che abbiano dato (o concorso a dare) causa allo scioglimento del Comune di cui erano amministratori (cfr. Cass. 3024/2019 cit.).

Giova, altresì, ricordare che la misura in questione ha natura interdittiva e che è «*volta a porre rimedio al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'ente possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle precedentemente rivestite, e in tal modo perpetuare potenzialmente l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali*», così assolvendo ad una «*funzione sostanzialmente preventiva ..., qualificata come un rimedio di extrema ratio, in quanto volta ad evitare il ricrearsi delle situazioni cui il provvedimento di scioglimento ha inteso ovviare, e quindi a salvaguardare beni primari della collettività nazionale, identificabili nella legalità ed imparzialità dell'amministrazione e nella sua credibilità presso il pubblico, e cioè nel rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, incrinato da fenomeni di infiltrazione e condizionamento riconducibili alla condotta degli amministratori*» (così ancora Cass. n. 10780/2019 che richiama Cass. n. 15038/2018).

Ai fini dell'adozione della misura in esame è, dunque, «*sufficiente l'acquisizione di elementi idonei a far presumere l'esistenza di collegamenti con quest'ultima (ndr. criminalità organizzata) o di forme di condizionamento tali da alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi o amministrativi del comune o della provincia, da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione o il regolare funzionamento dei servizi pubblici, o da arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica*» (Cass., Sez. I, 3/08/2017, n. 19407)», dovendo sul punto aggiungersi che «*le vicende, che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso*» (Cons. Stato, Sez. III, 2/10/2017, n. 4578; Cons. Stato, Sez. III, 28/09/2015, n. 4529; Cons. Stato, Sez. III, 24/04/2015, n. 2054)» (così sempre Cass. n. 10780/2019).

Tali principi sono stati, anche da ultimo, ribaditi ed ulteriormente chiariti e rafforzati dalla Corte di Cassazione, secondo cui:



- «Non c'è dubbio ... che per l'irrogazione della sanzione di incandidabilità occorre la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal citato art. 143, comma 1. Perchè scatti l'incandidabilità alle elezioni, rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747).

- ... non v'è dubbio che, come questa Corte ha già chiarito, la responsabilità degli amministratori possa discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive, ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3024).

- In continuità con detto orientamento occorre ora affermare il principio secondo cui il dar corso a cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, può realizzarsi anche unicamente omettendo di assumere, sia pure soltanto per colpa, quelle determinazioni utili a rimediare alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti conciliature.

- Detto principio si giustifica per l'ovvia considerazione che le infiltrazioni mafiose contro le quali la norma si indirizza, ove tuttora in atto, hanno da essere debellate indipendentemente dal momento in cui si siano generate, e cioè, sia se esse siano state secondate dal consiglio in essere, sia se siano insorte nel corso di una conciliazione precedente e non siano state estirpate nell'ambito di quella successiva.

- Ergo, **lo scioglimento ben può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte, ove l'attuale consiglio, in presenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, non abbia provveduto a reciderle: e, dunque, non v'è dubbio che "amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento" non siano soltanto coloro i quali hanno favorito con condotte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa che la norma intende contrastare, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, beninteso sempre in presenza dei detti collegamenti ovvero**



**forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente»** (cfr. Cass. 3857/2021, grassetto aggiunto).

La Corte di legittimità ha ulteriormente affermato il seguente principio di diritto: *«in tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una visione d'insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dall'art. 50, comma 2, art. 54, comma 1, lett. c) e art. 107, comma 1, T.U.E.L., tale condotta deve considerarsi di per sè sufficiente a integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, così come risultante dalla sostituzione operata dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 30, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali»* (così Cass. 2749/2021).

Da quanto precede discende, in sintesi, che l'indagine in oggetto ha finalità preventive e non sanzionatorie, dovendosi di conseguenza prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale ed anche da una "valutazione atomistica" dei comportamenti dell'amministratore, occorrendo piuttosto accertare l'esistenza di un'oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibile ingerenze esterne nel suo ambito ed un concreto asservimento dell'amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio.

Tutto ciò, senza dimenticare l'esigenza di una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, al fine di raggiungere una visione d'insieme che dia modo di cogliere correlazioni diversamente non evidenziabili ed elementi capaci di attestare la permeabilità dell'amministrazione scrutinata ai fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafioso (Cass. 10780/2019, richiamata da Cass. 2749/2021), così fornendo una chiave di lettura comune, onde verificare se i fatti accertati siano o meno idonei a rappresentare una conduzione della macchina politico-amministrativa comunale sensibile (se non addirittura compiacente) con gli interessi della criminalità mafiosa, tenendo altresì conto contesto in cui gli amministratori hanno operato ed al cui interno erano *«chiamati ad esercitare il potere/dovere: di vigilare e sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 50, comma 2, T.U.E.L.; di indirizzare e controllare*



*l'operato dei soggetti a cui era affidato il compito di dare attuazione alle scelte deliberate dall'amministrazione, ex art. 107, comma 1, T.U.E.L.; più in generale, di sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, a mente dell'art. 54, comma 1, lett. c), T.U.E.L.» (così sempre Cass. 2749/2021).*

**5.- Sul reclamo proposto da Aurelio Russo -**

Alla stregua di tali principi, ritiene la Corte che la verifica in questione non possa prescindere dal rilievo, messo in luce dalla stessa difesa del Russo, del «*desolante quadro sociale*» (così a pagina n. 8 del reclamo), caratterizzato - per quanto ora rileva - anche dalle singolari dimissioni da parte della maggioranza dei consiglieri comunali a poco più di due anni dalla loro investitura, che conduceva, giusta d.P.R. dell'8 agosto 2019 ed ai sensi dell'art. 141, co. 1, lett. b n. 3 T.U.E.L., allo scioglimento del Consiglio Comunale ed a cui seguiva - come detto - la nomina, con d.P.R. del 18 marzo 2020, dei Commissari Straordinari, tenuto conto delle «*forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto il Comune a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità della stessa amministrazione*».

L'apparato difensivo del Russo si basa sulla tesi secondo la quale - come sarebbe emerso dalle indagini penali - le denunce e gli esposti anonimi su cui la Commissione di Accesso ha operato le proprie valutazioni, poi riprese dalla relazione prefettizia e dalla proposta del *Ministero dell'Interno*, sarebbero «*stati frutto di un "preciso disegno criminoso" messo in piedi da un parte dei consigliere di opposizione (coinvolti nell'indagine) con l'ausilio di carabinieri svolgenti funzioni presso la Tenenza di Sant'Antimo (NA, con il solo fine di delegittimare il lavoro della Giunta guidata dal dott. Russo ed arrivare nel più breve tempo possibile a nuove elezioni amministrative*», laddove l'azione del reclamante, pur tra enormi difficoltà, si sarebbe «*atteggiata ad amministrazione di "rottura" rispetto alle precedenti*», ponendosi il Russo quale «*unico baluardo di legalità*», cercando «*all'interno del desolante quadro sociale descritto ... di svolgere nella maniera più corretta possibile l'azione amministrativa attraverso scelte politico- amministrative diametralmente opposte rispetto a quelle varate dalla precedente Giunta*» (così a pagina n. 8 del reclamo).

A dire del reclamante quanto sopra rappresentato riceverebbe conferma dai contenuti dello stralcio dell'intercettazione tra il dr. Russo ed il geom. Maisto (soggetto - giova ricordarlo - che aveva ricoperto per pochi mesi l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico per poi lasciarlo dopo aver subito minacce ed intimidazioni), avvenuta durante il loro interrogatorio presso la Procura di Napoli, da cui emerge che il Russo ebbe a dichiarare «...



*D'altra parte io a Valentino non lo nomino manca se mi ammazzano, non lo nomino manca se mi ammazzano ...!»* (così a pagine nn. 8/9 del reclamo)

Senonchè, l'illustrata versione difensiva non persuade, lasciando non trascurabili perplessità, ove si consideri quanto segue.

In primo luogo, non può, infatti, negarsi, alla luce del menzionato lungo (a partire dall'anno 1983) trascorso politico del *Russo*, qualificato dalla molteplicità degli incarichi politici ed amministrativi dal medesimo ricoperti negli apparati del Comune di Sant'Antimo anche al più alto livello rappresentativo (come riepilogati dal primo Giudice), che il reclamante fosse stato ben consapevole di quel desolante scenario politico/amministrativo di cui ha fatto cenno nel reclamo, nonché delle pervasive e tentacolari ingerenze della criminalità organizzata nell'apparato amministrativo dell'ente.

Tale ordine di idee si fonda, innanzitutto, sulla tormentata storia della vita politica/amministrativa del Comune, il cui Consiglio venne già sciolto nel 1991 per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, per essere poi, nell'anno 2006, ancora una volta sottoposto a verifica per l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 143 d.lgs. 267/2000, come sottolineato, senza contestazioni di sorta, dal Tribunale, in termini evidentemente noti al *Russo* proprio per la sua risalente attività politica nel citato territorio.

Più nello specifico ed in relazione alla prima delle contestazioni mosse al reclamante, non può farsi a meno di osservare come la sua stessa difesa non abbia avuto remore nel riconoscere che questi *«ha sempre espresso perplessità sulla professionalità dell'ing. Valentino già partire dalla campagna elettorale del 2017, sebbene mai avrebbe immaginato che costui potesse, invece, ricoprire una posizione così rilevante all'interno del sistema politico-corruttivo tale da essere considerato dalla Magistratura come un elemento di spicco di un locale clan malavitoso definendo il sistema come "Sistema Valentino"»*, nei termini diffusamente rappresentati dal giudice delle indagini preliminari nella citata ordinanza, tanto da rimuoverlo *«nel giugno 2017 ... il giorno successivo al proprio insediamento ... dalla Responsabilità dell'Ufficio Urbanistica, lasciandolo operare esclusivamente nel settore dei Lavori Pubblici»* (v. pagina 9 del reclamo).

Ebbene, tale ricostruzione non convince appieno, mentre la predetta iniziativa si è dimostrata contraddittoria ed incompiuta, come tale dissonante con la pur rivendicata azione di rottura rispetto al contesto amministrativo "ereditato" dalla precedente gestione.





Ed infatti, va, innanzitutto, posto in rilievo che il reclamante, pur avendo rappresentato di aver nutrito e manifestato, ancor prima del suo insediamento, delle perplessità sulla professionalità dell'ing. *Valentino*, non ha chiarito, nella presente sede, quali fossero le remore all'epoca maturate.

È ragionevole, tuttavia, desumere che dovesse trattarsi di uno scetticismo più che serio, non giustificandosi, altrimenti, né l'immediata e repentina decisione di sollevarlo dall'incarico di responsabile dell'Ufficio Urbanistica, né la successiva, risoluta, dichiarazione di non volerlo designare (nuovamente) a capo di detto Ufficio anche al costo di rischiare la propria vita.

Si tratta di circostanze che davvero mal si conciliano con l'argomento di non essere stato a conoscenza dell'alto livello di inaffidabilità dell'ing. *Valentino* e nemmeno si accordano con la decisione di non rimuoverlo anche dall'incarico di responsabile dell'ufficio dei Lavori Pubblici, che, al pari di quello dell'Urbanistico, costituiva il settore dell'amministrazione della cosa pubblica verso il quale si dirigevano gli appetiti e gli interessi delle consorterie malavitose e nei quali assai diffusa era la loro ingerenza nell'attività amministrativa ed il condizionamento delle relative scelte, come dimostrato dagli esiti dell'inchiesta della Commissione di Accesso e dalla successiva decisione di nominare, dopo il menzionato scioglimento del Consiglio Comunale, i tre Commissari Straordinari.

Sul punto, la difesa del reclamante ha sostenuto – come sopra illustrato – che la permanenza dell'ing. *Valentino* quale responsabile dei Lavori Pubblici fu dettata dalla carenza di personale, dall'assenza di figure qualificate, allo scopo di evitare una paralisi a tempo indeterminato di un ufficio di primaria importanza, per cui *«la scelta di mantenere la responsabilità dell'ufficio dei LL.PP. sull'Ing. Valentino, si rendeva necessario giacché unico dirigente comunale in possesso dei necessari requisiti previsti ex lege»* (così alla pagina n. 10 del reclamo).

Senonchè, tale giustificazione non si mostra coerente nemmeno con le risultanze acquisite.

Intanto, non sembra che le citate valutazioni potessero prevalere sulla cogente esigenza di evitare che un soggetto così inaffidabile potesse continuare a gestire un così delicato ufficio.

In realtà, le ragioni di tale decisione emergono con maggiore chiarezza e persuasività, esaminando i contenuti della citata ordinanza del Giudice delle indagini preliminari nella parte in cui è stato precisato che *«sempre in occasione della sua escussione Russo Aurelio*



evidenziava, altresì, che Valentino era legato a Di Lorenzo Francesco e Cappuccio Nello, rapporti che lo stesso Sindaco non esitava a definire «anomali» e che al Valentino aveva lasciato la responsabilità del Settore dei Lavori Pubblici per ragioni di mera convenienza amministrativa, in quanto aveva la responsabilità di alcuni procedimenti, legati a commesse di pubbliche di grande interesse collettivo, che non potevano essere bloccati» (così a pagina n. 1066 della citata ordinanza, nella numerazione risultante dal file depositato nel giudizio n. 4141/2020 di prima istanza).

In effetti, nella menzionata ordinanza sono state riportate le dichiarazioni rese dal Russo in data 3 novembre 2017, secondo cui «decisi di diminuire il carico di responsabilità del Valentino perché già in campagna elettorale avevo ricevuto notizie rispetto ad una gestione irregolare delle concessioni ad opera del Valentino, grazie alla quale temevo si sarebbe creata una cementificazione indiscriminata delle aree rurali del comune di Sant'Antimo. Mi erano state, inoltre, riferite delle opacità anche nella gestione degli incarichi esterni, nel senso che i tecnici che venivano nominati dai privati per presentare pratiche edilizie erano sempre gli stessi nomi, circostanza che lasciava intendere che solo avvalendosi di questi tecnici, ben considerati dall'ufficio tecnico, si riusciva ad ottenere il rilascio dei permessi a costruire ovvero dei condoni. Altra vicenda discussa era la gestione della formazione del PUC, affidata dalla precedente amministrazione allo stesso Valentino. A mio avviso, quindi, revocare l'incarico di responsabile dell'edilizia privata all'Ing. Valentino era un segno di chiara discontinuità con il passato. Al Valentino ho lasciato la responsabilità dei lavori pubblici per pura convenienza pubblica, essendovi il rischio, nominando altro tecnico, che si ritardassero i tempi per la realizzazione delle opere pubbliche con conseguente perdita dei finanziamenti pubblici» (così a pagina n. 1072 della citata ordinanza, nella numerazione risultante dal file depositato nel giudizio n. 4141/2020 di prima istanza).

Stando così le cose - per testuale dichiarazione del Russo - non può allora assumere credito la sua linea difensiva nella parte in cui ha sostenuto che «il Sindaco non può licenziare un dirigente soltanto su mere supposizioni» (v. pagina 5 delle note depositate il 1° febbraio 2021), giacché quando precede dimostra come il reclamante fosse ben consapevole del livello di compromissione dell'ing. Valentino e della sua - per così dire - inaffidabilità, come confermato dalla decisione di rimuoverlo immediatamente dall'incarico presso l'Ufficio Urbanistico.



In realtà, è lo stesso *Russo* ad aver chiarito che la determinazione di mantenere il menzionato ing. *Valentino* a capo dell'Ufficio dei Lavori Pubblici fu dettata da ragioni di «*convenienza pubblica*» o, se si vuole, come ritenuto del giudice penale, da esigenze «*di mera convenienza amministrativa*», le quali altro non esprimono che un calcolo di convenienza politico- amministrativa.

Ebbene, in tale scelta non può che ravvisarsi – a giudizio della Corte – la determinazione del *Russo* di voler governare l'attività amministrativa dell'ente nel menzionato, così delicato settore, gestendo la situazione "ereditata" nonostante la consapevolezza della sua contaminazione per effetto del condizionamento esercitato su di esso dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, siccome sistematicamente veicolate dall'attività dell'ing. *Valentino*.

In tale prospettiva, non può, quindi, riconoscersi alcuna seria discontinuità con l'assetto organizzativo che il reclamante ha "ricevuto in dotazione" al momento del suo insediamento, non può cioè individuarsi un deciso segnale di rottura con la precedente amministrazione, accreditando semmai la predetta scelta la più credibile ipotesi ricostruttiva secondo la quale il *Russo* abbia deciso, per ragioni di calcolo politico, di convivere con la gestione deviata e compromessa del menzionato, strategico, settore amministrativo.

Può configurarsi, in tale direzione, l'ipotesi di una "contiguità soggiacente" con le pressioni della criminalità organizzata, militando in tal senso anche il giudizio formulato sul punto dal predetto G.I.P. nella parte in cui ha osservato che «è dunque plausibile ritenere che le continue pressioni esercitate da Di Lorenzo Francesco ed i suoi complici, con le modalità illecite sinora illustrate, abbiano indotto Russo a soprassedere dalle sue intenzioni di revocare ogni incarico di responsabilità al Valentino in seno all'UTC in ragione della circostanza che tale decisione avrebbe scatenato l'ulteriore reazione dei clan nei suoi riguardi» (così a pagina n. 1116 della citata ordinanza, nella numerazione risultante dal file depositato nel giudizio n. 4141/2020 di prima istanza).

Per tale via, gli elementi emergenti dal processo penale - più volte richiamati dalla difesa del *Russo* - non giovano più di tanto e per quanto ora rileva alle tesi del reclamante, confermando, invece, il giudizio secondo il quale l'operato amministrativo dell'istante si sia alla fine distinto più per una ondivaga, non lineare e compromissoria gestione dell'apparato amministrativo, che per scelte compiute, decise ed irremovibili nel segno cioè di una palese e percepibile recisione di ogni legame con la precedente gestione.



Non si dubita delle enormi difficoltà incontrate dal *Russo* nel suo tentativo di offrire segnali di dissociazione, ma nell'inquinato contesto in cui si è trovato ad operare, la predetta scelta politica di poter convivere con un apparato organizzativo contaminato dall'ingerenza delle organizzazioni criminali, ha finito per sconfessare la rivendicata politica del cambiamento, perpetuando, nei fatti, quella cattiva gestione, aperta al condizionamento delle consorterie delinquenti che ha condotto alla decisione impugnata, ingenerando nell'opinione pubblica il presumibile convincimento che, alla fine e nella sostanza, nulla fosse mutato con l'elezione della Giunta *Russo*.

Tanto ritenuto, ritiene la Corte che le vicende narrate dal Tribunale e poste a base del provvedimento siano idonee a confermare il giudizio concernente la cattiva gestione della cosa pubblica, asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, che può realizzarsi anche unicamente omettendo di assumere, sia pure soltanto per colpa, quelle determinazioni utili a rimediare alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti conciliature, che secondo il riportato insegnamento del Giudice di legittimità giustificano l'adozione della misura oggetto di contestazione.

Ed infatti, deve riconoscersi che nella vicenda dell'appalto "*Jessica*", la variante all'originario progetto (predisposto dalla precedente consiliatura) su cui la difesa del reclamante punta per dimostrare la sua presa di distanza dalla precedente amministrazione, si è palesata misura che – come condivisibilmente precisato dal Tribunale - «*di fatto non ha inciso sull'oggetto e sul valore dell'appalto e soprattutto sulla sua assegnazione alle ditte riferibili ai clan camorristici*», perpetuando semmai la «*situazione di disfunzione e di illegalità preesistente*».

Non si discute, al riguardo, della volontà del *Russo* di aver voluto favorire la criminalità organizzata – e tanto, perverso, la Corte nemmeno ipotizza – ma dell'essersi "fidato", nel generale contesto sopra delineato, dell'ing. *Valentino* e di aver contato, omettendo ogni dovuto controllo, sul fatto che questi «*durante le riunioni svoltesi presso la Casa Comunale ha sempre assicurato il Sindaco, i consiglieri, gli assessori e gli altri dirigenti presenti che l'appalto benchè oggetto di trasformazioni e modifiche risultava regolare da tutti i punti di vista*» (così a pagina n. 18 del reclamo).

Allo stesso modo, sull'assegnazione dei lavori di manutenzione delle strade alla *Artedile S.R.L.*, (indicata dal Tribunale, in linea con quanto affermato dal menzionato G.I.P., essere di «*proprietà dei fratelli Petiti Carmine e Petito Vincenzo, soggetti controindicati ai fini antimafia, grazie ad un accordo tra i Petito e Ferriero Amodio, ex reggente del clan Puca*»),



la difesa del *Russo* si palesa di scarsa efficacia, alla luce dei principi sopra indicati, essendosi limitata a segnalare che il contratto era stato stipulato prima del suo insediamento e che il contratto aggiuntivo sarebbe stato stipulato nel 2018 dall'ing. *Valentino*, per sostenere che «*non si comprende quale mancanza possa imputarsi all'ex primo cittadino, dato che la vicenda è stata gestita in maniera esclusiva dai funzionari che ne avevano i pieni poteri*» (v. pagina n. 20 del reclamo), laddove la colpa del reclamante va ravvisata proprio nel fatto di aver consentito che la predetta vicenda fosse gestita da un funzionario infedele e della cui inaffidabilità il reclamante – per quanto sopra considerato – era ben consapevole.

Anche nella vicenda dell'affidamento del servizio rifiuti al *Consorzio GEMA* spicca la presenza dell'ing. *Valentino* per un'assegnazione di più che discutibile legittimità (come si avrà di chiarire esaminando la posizione di *Teresa Pedata*), non a caso revocata dai Commissari Straordinari, peraltro ancora una volta a favore di soggetto imprenditoriale riferibile ad esponenti della criminalità organizzata gravati da reati per associazione mafiosa (v. pagine nn. 150, 161, 166, 170, 176 della relazione di accesso).;

Sotto altro versante, l'operato del *Russo* si è dimostrato colposamente deficitario, non avendo attivato i dovuti controlli sulle attività dei propri assessori, tanto più necessari nella degradata condizione in cui versava l'apparato organizzativo ed amministrativo dell'ente.

Emblematica risulta sul punto la ripetuta, costante e sistematica ingerenza di imprese riconducibili alla criminalità organizzata nel settore delle onoranze funebri, altro ambito nel quale era ed è ricorrente la pervasiva azione delle consorterie criminali.

Lascia più che interdetti, al riguardo, la sequenza degli affidamenti del servizio delle onoranze funebri alle predette imprese, come riepilogato senza contestazioni in punto di fatto dal Tribunale, che dà conto di un vero e proprio monopolio di tali attività da parte di soggetti comunque riconducibili alle diverse organizzazioni criminose (clan *Verde* e clan *Pica-Ranucci*) che si contendevano il controllo del territorio, nel segno di una manifesta impunità in relazione alla quale ciò che sorprende è la totale assenza dei controlli, essendo venuto anche quello minimale e documentale concernente la verifica dei titoli abilitativi e la certificazione antimafia, di cui le imprese indicate dal Tribunale sono risultate sistematicamente sprovviste.

Come sopra esposto, la difesa del *Russo* ha sostenuto sul punto – giova ricordarlo - che «***né per previsioni di legge né per previsioni statutarie, i Sindaci e/o i consiglieri comunali sono obbligati a verificare se, nello svolgimento delle procedure di***



**affidamento, i dirigenti effettuino le richieste per l'informazione antimafia e se mai queste richieste non vengano effettuate da chi preposto»** (v. pagina 21 del reclamo).

Tuttavia, si tratta di argomento non condivisibile.

Va, infatti, segnalato che è l'art. 107, co. 1, T.U.E.L. a precisare che «*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo*».

E va, altresì, ribadito, al riguardo, che il giudice di legittimità ha chiarito che nell'indagine di cui all'art. 143 T.U.E.L. non si può «*considerare il sindaco come una monade isolata dal contesto ove operava, al cui interno egli era, invece, chiamato ad esercitare il potere/dovere: di vigilare e sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 50, comma 2, T.U.E.L.; di indirizzare e controllare l'operato dei soggetti a cui era affidato il compito di dare attuazione alle scelte deliberate dall'amministrazione, ex art. 107, comma 1, T.U.E.L. ...*», aggiungendo che «*La trasgressione di questi doveri di vigilanza, all'evidenza, non solo è capace di determinare una situazione di cattiva gestione dell'amministrazione comunale, ma rende possibili ed agevola ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, finendo per creare le condizioni per un asservimento dell'amministrazione municipale agli interessi malavitosi*», così reputando «*che l'accertamento del venir meno, anche solo colposo, da parte del sindaco agli obblighi di vigilanza riconnessi alla sua carica è di per sè sufficiente a integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, così come risultante dalla sostituzione operata dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 30 ...* » (così Cass. n. 2749/2021 citata).

Alla stregua di tali principi non par dubbio che la contestazione concernente l'omesso controllo sul servizio delle onoranze funebri, monopolizzato dalle consorterie criminali, integri un'ulteriore fattispecie giustificativa la misura adottata.

Vanno aggiunte, come esempi di una gestione quantomeno non accorta e non linea con il livello di cautela esigibile nella direzione politico-amministrativa di un ente comunale così martoriato dalle infiltrazioni delle organizzazioni criminali, le vicende relative alla nomina del colonello *Piricelli* ed al mancato controllo sull'operato dell'ing. *Massimo Puca* assegnato ai vertici dell'Ufficio Tecnico.

Con riferimento alla prima vicenda si ritiene che il *Russo* sia stato conoscenza ed in ogni caso sorprenderebbe e costituirebbe espressione di una non scusabile diligenza se non avesse avuto contezza del fatto che il Comune di Casavatore presso il quale *Antonio Piricelli*



prestava servizio, rivestendo la carica di comandante della locale polizia municipale, era stato sciolto con d.P.R. del 24 gennaio 2017 per infiltrazioni della criminalità organizzata.

La difesa del *Ministero* ha posto in rilievo che dalla relativa relazione, pubblicata in GU.RI. n. 37 del 14 febbraio 2017, emergeva il coinvolgimento del predetto *Piricelli* in varie vicende che avevano giustificato lo scioglimento del Comune di Casavatore, tanto che il Prefetto di Napoli adottava il decreto n. 0062884 del 9 marzo 2018, con cui revocava il decreto del 6 febbraio 2008 con il quale era stata attribuita allo stesso la qualifica di agente di P.S., così precludendo l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65 del 7 marzo 1986.

Risulta allora chiaro come la designazione al ruolo di comandante dei Vigili Urbani del Comune di Sant'Antimo del predetto *Piricelli* (peraltro, poi rinviato a giudizio per abuso di ufficio, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale e corruzione elettorale e volto di scambio, come pure precisato dal Tribunale nel provvedimento impugnato), sia stata perlomeno inappropriata e quantomeno colposamente dovuta ad un non scusabile *deficit* informativo, che ha finito con l'"importare" nel Comune amministrato dal *Russo* un soggetto già implicato nell'accertata infiltrazione nel Comune di Casavatore delle locali consorterie criminose, con ciò fornendo un ulteriore contributo causale al medesimo condizionamento che ha interessato il Comune di Sant'Antimo.

Infine, va osservato che l'omesso controllo del reclamante sulle attività degli amministratori dell'ente emerge anche in relazione allo svolgimento delle funzioni esercitate dall'ing. *Massimo Puca*.

Ed infatti, a prescindere dalle modalità della sua designazione, non può trascurarsi di considerare la circostanza - che subito si coglie nella disamina della vicenda narrata dalla difesa del reclamante e pure evidenziata dalla difesa del *Ministero* - secondo cui dopo la nomina del menzionato ingegnere cessarono gli atti intimidatori indicati sia nella predetta ordinanza del giudice delle indagini preliminari n. 135/2020, che nel reclamo, il che avrebbe dovuto allertare un attento ed un diligente sindaco a monitorare l'attività ad esso assegnata ed a verificarne la regolarità.

Tale verifica non è stata, invece, compiuta, con il risultato che gran parte dei permessi di costruire esaminati in sede di accesso, sono risultati illegittimi e disposti a favore di soggetti che sono risultati collegati alla criminalità organizzata, come indicati nel provvedimento reclamato.



Ebbene, le riflessioni che precedono sono più che sufficienti – a giudizio della Corte – a ritenere, nel quadro di una valutazione globale e complessiva del suo operato, che *Aurelio Russo* non abbia posto in essere tutte le attività idonee e necessarie a fronteggiare l'intrusione delle organizzazioni criminali presenti nel territorio del Comune di Sant'Antimo, così finendo col restarne assoggettato e condizionato, lasciando la sua amministrazione aperta al predetto condizionamento.

Il non compiuto esercizio da parte del reclamante dei poteri di indirizzo e di controllo nella gestione della cosa pubblica, come sintomaticamente desumibile dalle suindicate vicende, si ritiene, quindi sia stato, più plausibilmente che non, riconducibile alla condizione di soggezione, di subalternità al potere malavitoso in cui il ricorrente è venuto a trovarsi.

In tal modo, l'agire del reclamante ha finito, colposamente, con il consentire, nel contesto operativo di una piccola realtà comunale presidiata dal pervasivo agire di più consorterie criminali, che l'ingerenza del potere malavitoso nell'attività del Comune potesse esprimersi nelle sue consolidate forme, il che è quanto basta per giustificare il provvedimento adottato dal Tribunale e, con esso, il rigetto del reclamo, con valore assorbente rispetto alle altre contestazioni pure poste a base della proposta e del provvedimento di incandidabilità.

**6. - Sul reclamo proposto da Teresa Pedata -**

Anche il suindicato reclamo non può essere accolto.

Come sopra esposto, l'istante ha rivestito la carica di assessore del Comune di Sant'Antimo, con deleghe all'Igiene Urbana ed al Cimitero, dall'11 luglio 2017 sino al 5 marzo 2019.

Le contestazioni di merito che la stessa ha mosso al provvedimento impugnato si basano sul rilievo secondo il quale i fatti addebitabili sarebbero successivi alla cessazione dell'incarico, assumendo, in ogni caso, l'assenza di ogni colpa, anche "in vigilando", in quanto il servizio di onoranze funebri integra un'attività di carattere commerciale svolta da soggetti privati in virtù di apposita licenza rilasciata dall'ente in relazione alla quale nessuna vigilanza doveva essere operata dalla reclamante, richiamando in ogni caso la netta separazione tra il potere politico e quello dei dirigenti disposta dall'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e l'autonomia di questi ultimi nell'esercizio delle proprie funzioni.





Senonchè, quanto al primo rilievo critico, non può farsi a meno di considerare che la contestazione concernente il suo operato nel settore dell'Igiene Urbana si desume dai contenuti della relazione della Commissione di Indagine (v. pagine nn. 163 e seguenti), dal cui esame è possibile individuare la sua colpevole inerzia, in ragione del predetto ruolo rivestito, nella mancata adozione di ogni iniziativa per la riassegnazione del servizio dopo la risoluzione del rapporto con il precedente appaltatore (*Consorzio CITE*), determinata dai disservizi ad essa imputati e denunciati sin dal 21 febbraio 2018 (e poi il 7 agosto, il 3 settembre, il 16 novembre 2018 ed il 21 gennaio 2019) e, quindi, quando la *Pedata* ricopriva il menzionato incarico, così obiettivamente determinando (in assenza di una versione alternativa dei fatti, non fornita dalla reclamante) le condizioni di una procedura di scelta del contraente in assenza di pubblicazione del relativo bando, senza che ne ricorressero i presupposti di imprevedibilità ed estrema urgenza previsti dall'art. 30, 36, co. 2 lett. c., 63 d.lgs 50/2006) ed in luogo di una possibile, legittima e dovuta, procedura con pubblicazione del bando, anche con termini abbreviati (in presenza di una reale e motivata urgenza) in modo da individuare il contraente nella platea degli operatori interessati a partecipare ed a presentare la migliore offerta.

Ed invece, con determina dell'8 marzo 2019 (data in cui la reclamante aveva dimesso il proprio incarico), si diede avvio alla procedura di affidamento senza pubblicazione del bando, "governata" dall'onnipresente ing. *Valentino* (v. determina n. 12 del 18 aprile 2019 della Centrale Unica di Committenza di Sant'Antimo, da questi presieduta), con assegnazione al consorzio *GEMA* (i cui amministratori *Vincenzo* e *Gabriele Calce* ed *Alfonso Zito*, soggetti che il Tribunale ha indicato essere legati alla locale criminalità e destinatari di provvedimenti cautelari per associazione per delinquere), successivamente revocata dai Commissari Straordinari con delibera n. 58 del 12 novembre 2020 per le ravvisate suesposte illegittimità.

Allo stesso modo, con riferimento alla gestione del servizio delle onoranze funebri, rientra nel perimetro temporale del mandato conferito alla *Pedata* la contestazione riguardante il procedimento di affidamento del servizio lampade votive alla *LUMIR* (impresa risultante poi gravata da interdittiva antimafia in quanto ritenuta contigua alla criminalità organizzata), giusta determina n. 103 del 28 novembre 2017 con la quale il responsabile del servizio affidava alla predetta società il servizio di gestione lampade votive anche per l'anno 2018, richiamando, senza che ne ricorressero le condizioni, l'art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e, peraltro, nonostante il parere negativo di regolarità contabile espresso dal competente funzionario (in ragione del fatto che veniva prevista nell'atto una



compensazione tra somme a credito ed a debito della *LUMIR* in termini non consentiti dalla legge), il tutto come evidenziato, senza specifiche contestazioni di sorta da parte della reclamante, nella predetta relazione della Commissione di Indagine (v. pagine nn. 145 e seguenti).

Non solo. Segno tangibile dell'omesso controllo sulle attività svolte nel settore delle onoranze funebri si rinviene nell'accertato accesso al locale cimitero di imprese collegate ai sodalizi criminali, che hanno operato in modo indisturbato, come emerge dalla relazione della Commissione di Indagine.

Detta omissione del dovuto controllo risulta tanto rilevante, ove si consideri che la predetta relazione ha rappresentato che la ditta «*LIGUORI di Monica Liguori* (ndr. anch'essa poi sottoposta ad interdittiva antimafia) *ha svolto nel periodo dal novembre 2018 all'ottobre 2019 ben 34 trasporti funebri*» (v. pagina n. 152 della menzionata relazione), presentando alle sue dipendenze tale *Giobbe Della Medaglia*, socio della ditta *PETITO SRLS* e figlio di *Giuseppe Della Medaglia* (indicato in detta relazione - v. pagina n. 147 - come «*affiliato di spicco all'organizzazione camorristica denominata clan RANUCCI - PETITO, meglio noto come "Peppe O Marcianisan"*», che «*ha avuto un ruolo attivo quale Killer durante la sanguinosa guerra di camorra avvenuta negli anni 80/90 in Campania; a suo carico figurano numerosi precedenti penali, in particolare associazione a delinquere di tipo mafioso (Art. 416 Bis del C.P.) e omicidi ... detenuto presso la Casa Circondariale dell'Aquila ...* »).

E ciò, sebbene risultasse che «*in data 6.3.2018 a seguito di esposto denuncia avente ad oggetto " la vicinanza a sodalizi criminali dell'agenzia funebre denominata "Petito", l'allora comandante della polizia Municipale, Magg. Biagio Chiariello procedeva ad una mirata attività di controllo, riscontrando: " dalla verifica emerse che la ditta " Petito srls " di Petito Antimo, nato a Sant'Antimo il 10.02.1969, operava in violazione agli artt. 7 c. 3 della L.R. 12/2011 " disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie " avvalendosi anche dell'operatività della ditta funebre " Liguori sas di Liguori Monica & C " con sede in Napoli che risultava all'epoca in possesso dei requisiti"*», provvedendo, per tale via, all'emissione dell'ordinanza di cessazione di attività a carico della predetta *Petito S.R.L.S.*, ritenuta «*riferibile alla famiglia PETITO (figli di affiliati di spicco dell'organizzazione camorristica denominata " clan RANUCCI-PETITO" operante nel comune di Sant'Antimo*» (v. pagine nn. 145-148 della menzionata relazione della Commissione di Indagine).

Alla stregua di tali complessivi elementi, complessivamente valutati, non può allora negarsi la plausibilità della misura adottata anche nei confronti di *Teresa Pedata*, dovendo,



con riferimento all'ultimo motivo di reclamo, ribadirsi le precedenti valutazioni sull'interpretazione dell'art. 107 T.U.E.L. e sul distinguo tra l'attività di indirizzo politico e quella amministrativa-dirigenziale, che non nega, anzi rafforza i poteri di controllo che competono agli organi politici.

#### **7. - Sul reclamo del Ministero dell'Interno -**

**7.a.** Va, in primo luogo, osservato che il reclamo principale è stato proposto con ricorso depositato in data 30 ottobre 2020 (che - come detto - introduceva il procedimento n. 3708/2020 r.g.aa.cc.), a fronte di un provvedimento impugnato depositato in data 22 settembre 2020 e non notificato, come precisato - senza contestazioni - dalla difesa erariale.

Esso risulta, quindi, tempestivamente avanzato nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (applicabile in via analogia, in assenza di altre disposizioni), giacchè quello breve di dieci giorni di cui all'art. 739, co. 2, c.p.c. decorre dalla notifica del provvedimento (adempimento questo che non risulta effettuato neanche con la notifica del reclamo avvenuta ad opera di *Teresa Pedata* in data 2 ottobre 2020, al pari di quanto accaduto con il reclamo notificato dal *Russo*, peraltro il 1° dicembre 2020 e cioè in data successiva al deposito del reclamo del Ministero) e non dalla sua pubblicazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 4500/2021 e Cass. 22314/20017).

Tutto ciò rende irrilevante ogni questione in ordine alla tempestività ed ammissibilità dei reclami incidentali pure avanzati dal *Ministero*, aventi lo stesso contenuto di quello principale.

#### **7.b.** Il primo motivo di reclamo risulta fondato.

Il Tribunale, infatti, ha erroneamente applicato il comma 11 dell'art. 143 l. 267/2000 nel testo *ratione temporis* anteriore alle modifiche introdotte con d.l. 113/2018 conv. in l. 132/2018 e, quindi, non applicabile nella fattispecie in rassegna (in cui la nomina dei Commissari è avvenuta in data 18 marzo 2020), il quale, quanto alla misura dell'incandidabilità, disponeva che «*Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno*



*elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo...».*

La nuova versione prevede, invece, che la predetta misura, qualora sia dichiarata con provvedimento definitivo, comporta che *«non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso».*

La misura va, quindi, disposta secondo tale ultima versione normativa.

**7.c.** Anche il secondo motivo di reclamo risulta fondato.

Come sopra esposto, la *Tarantino* ha ricoperto, tra l'altro e per quanto ora occupa - la carica di assessore, con deleghe all'Igiene Pubblica ed Onoranze Funebri, dal 23 aprile 2019 al 23 luglio 2019 e quindi per quattro mesi.

Su tale dato il Tribunale ha rigettato la proposta di incandidabilità, assumendo che tale *«brevissimo lasso temporale ... non permette l'individuazione di condotte che possano ricollegarsi, in rapporto di causa ad effetto, con lo scioglimento del Comune».*

La difesa del *Ministero* insiste, invece, per l'applicabilità della misura, sostenendo che il periodo di quattro mesi non è trascurabile e che avrebbe consentito di attivarsi per intraprendere misure di contrasto alla situazione di illegalità, laddove il comportamento della *Tarantino* si sarebbe caratterizzato per la colpevole inerzia in linea di continuità con l'operato di *Teresa Pedata*.

Con le note del 26 gennaio 2021 il Ministero ha aggiunto che *«l'assessore Ivana TARANTINO è coniugata con il sig. Gaetano GOLINO il quale è stato raggiunto dalla citata o.c.c.c 135/2020 in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 416ter, commi 1 e 2 c.p. GOLINO Gaetano + altri , del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 416ter, commi 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, accettavano la promessa e promettevano di procurare voti nelle elezioni amministrative del Comune di Sant'Antimo del giugno 2017 con le condotte di seguito indicate: CESARO Luigi e CESARO Antimo prendevano accordi con DI LORENZO Francesco, quale esponente del Clan PUCA, ...(.)... GOLINO Gaetano ...(.)...quali incaricati da DI LORENZO Francesco, di acquistare voti dagli elettori, ad ognuno dei quali veniva corrisposta la somma di 50 euro per ogni voto fornito in*



occasione del primo turno elettorale (11.6.2017) e 25 euro in occasione del secondo turno (ballottaggio del 25.6.2017)» (così a pagina n. 35 della nota depositata il 26 gennaio 2021).

Ciò posto, va osservato che il Giudice di legittimità ha chiarito che «*in ambienti caratterizzati da alto tasso di infiltrazione della cosa pubblica da parte della criminalità organizzata, il giudizio di responsabilità, cui consegue la misura dell'incandidabilità degli amministratori, per le condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali, ai sensi del comma 11 dell'articolo 143, in relazione al comma 10 dello stesso articolo, del Dlgs n. 267 del 2000, ben può fondarsi sull'elemento gravemente indiziario, in mancanza di chiare prove di segno contrario, del vincolo derivante da relazioni di parentela, come di affinità, dell'amministratore con una famiglia che esercita attività economico-imprenditoriale con metodo malavitoso, in tal modo collocandosi in posizione di conflitto di interessi con altre imprese potenzialmente concorrenti sul mercato*» (così la massima di Cass. 3857/2021 in *De Jure*).

Tale principio può ricevere applicazione anche nella fattispecie in rassegna in relazione al predetto rapporto di coniugio della *Tarantino* con soggetto (*Gaetano Golino*) collegato al consorzio criminoso locale (e sottoposto agli arresti domiciliari con la menzionata ordinanza n. 135/2000 del G.I.P. del Tribunale di Napoli per i delitti di cui agli art. 86 d.P.R. 570/60 e 416-bis 1, c.p.), ravvisandosi anche in tale caso il rischio di una contaminazione della gestione della cosa pubblica da parte della malavita.

Ebbene, il comportamento omissivo nei termini sopra contestati alla *Pedata* va addebitato anche alla *Tarantino*, il cui contegno è stato caratterizzato, sia pur nel citato breve lasso temporale, dall'assenza di ogni tentativo di iniziativa, volto quanto meno a manifestare lo sforzo di comprendere le dimensioni del degrado in cui versavano i settori di propria competenza e di ipotizzare i sistemi per potervi farvi fronte, esprimendo in tal modo un segnale di discontinuità rispetto alla pregressa gestione.

Detto tentativo, anche solo sul piano conoscitivo, diretto perlomeno ad acquisire gli elementi necessari per poter poi elaborare una strategia di bonifica dei menzionati settori, esigibile nei quattro mesi di mandato, non risulta essere stato posto in essere, il che consente di ritenere il comportamento della *Tarantino* qualificato da una colpevole inerzia assoluta, che pure ha contribuito (non importa in che misura) a mantenere quella situazione di degrado che ha condotto alla nomina dei Commissari Straordinari, il che è quanto basta per l'adozione della misura dell'incandidabilità anche nei suoi confronti (cfr., sul principio, ancora Cass. n. 3857/2021).



**8. - La decisione -**

Alla stregua delle valutazioni sopra svolte, i reclami avanzati da *Aurelio Russo* e *Teresa Pedata* vanno respinti e quello principale proposto dal *Ministero dell'Interno* va accolto.

Consegue a tanto che, in riforma della pronuncia reclamata, va applicata ai danni di *Aurelio Russo*, *Teresa Pedata* ed *Ivana Tarantino* la misura di cui all'art. 143 d.lgs. 267/2000 dell'incandidabilità alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova il Comune di Sant'Antimo in relazione **ai due turni elettorali successivi** allo scioglimento stesso, una volta divenuto definitivo il provvedimento che ha dichiarato detta incandidabilità.

Va solo aggiunto che non risulta nelle difese del *Ministero* alcuna espressione sconveniente e/o offensiva ai sensi dell'art. 89 c.p.c., come, invece, lamentato dalla difesa del *Russo*, senza tuttavia indicare le espressioni ritenute tali, ma solo un minuzioso comportamento difensivo volto a rappresentare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 143 citato.

La difesa dell'istante reputa offensivo la «*continua quanto fastidiosa assimilazione tra la figura del dott. Russo e la criminalità organizzata*», ma, in realtà, detta «*assimilazione*» va letta ed interpretata nei termini di una dedotta soggezione dell'istante alle pressioni di detta criminalità, che integra l'elemento costitutivo della fattispecie in esame, per cui non sussistono i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c., con la conseguenza che la relativa richiesta di cancellazione e quella risarcitoria non possono essere accolte.

**9.** Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri contenuti nelle tabelle nn. 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (non essendo stata svolta alcuna attività di carattere istruttorio) per i giudizi di valore indeterminato, tenuto conto del diverso impegno difensivo in relazione alla differente posizione delle parti.

**10.** Deve, infine, darsi atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/2002 (come inserito dall'art. 17 L. 228/2012), per il versamento, da parte di *Aurelio Russo* e di *Teresa Pedata*, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dai medesimi dovuti per le impugnazioni proposte, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Amministrazione di «*valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del*



processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti» (così Cass. n. 26907 del 2018).

**P. Q. M.**

la Corte, decidendo sui suindicati reclami proposti da *Aurelio Russo*, *Teresa Pedata* e dal *Ministero dell'Interno*, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso la "sentenza" n. 1867/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 22 settembre 2020, così provvede:

- a. rigetta i reclami avanzati da *Aurelio Russo* e *Teresa Pedata*;
- b. accoglie quello principale proposto dal *Ministero dell'Interno* e per l'effetto, in riforma della pronuncia reclamata, applica ai danni di *Aurelio Russo*, *Teresa Pedata* ed *Ivana Tarantino* la misura di cui all'art. 143 d.lgs. 267/2000 dell'incandidabilità alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova il Comune di Sant'Antimo in relazione **ai due turni elettorali successivi** allo scioglimento stesso, una volta divenuto definitivo il provvedimento che ha dichiarato detta incandidabilità;
- c. condanna *Aurelio Russo* al pagamento, in favore del *Ministero dell'Interno*, delle spese di giudizio, che liquida, per la prima fase, nella misura di 5.500,00 € per compenso professionale e 825,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, nonché per la seconda fase, nella misura di 6.500,00 € per compenso professionale e 975,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
- d. condanna *Teresa Pedata* al pagamento, in favore del *Ministero dell'Interno*, delle spese di giudizio, che liquida, per la prima fase, nella misura di 4.500,00 € per compenso professionale e 675,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, nonché per la seconda fase, nella misura di 5,000,00 € per compenso professionale e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
- e. condanna *Ivana Tarantino* al pagamento, in favore del *Ministero dell'Interno*, delle spese di giudizio, che liquida, per la prima fase, nella misura di 4.500,00 € per compenso professionale e 675,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, nonché per la seconda, nella misura di 5,000,00 € per compenso professionale e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali;



f. dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/2002 (come inserito dall'art. 17 L. 228/2012), per il versamento, da parte di *Aurelio Russo* e di *Teresa Pedata*, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dai medesimi dovuto per le impugnazioni proposte.

Così deciso il 6 luglio 2021.

IL PRESIDENTE

(*Paolo Celentano*)

